N° di Raccolta

Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Salvemini in Firenze (CUP D35F22000370002 – CIG 9104684EE8).

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di aprile in Firenze,

TRA

l'Azienda Regionale per il Diritto alo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482, rappresentata dall'Ing. Andrea Franci, nato a domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente stesso, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici ed Informatici dell'Azienda ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Organizzativo aziendale adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10 del 29 marzo 2019;

Е

AR.CO LAVORI Soc. Coop. Cons (di seguito denominata "Impresa"), con sede legale in Via A. Negrini, 1 – Ravenna, Codice Fiscale n. 01468160393, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ravenna, rappresentata dal

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa, il quale agisce in qualità di Presidente del consiglio di gestione della società come risulta dal Certificato camerale del 29 marzo 2022 agli atti del competente servizio aziendale;

La società AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:

C.I.T.E.P. SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Prato, Via Galcianese n. 93/D, Codice Fiscale n. 00252790977, iscritta al Registro delle Imprese preso la C.C.I.A.A. di Prato, E.A.CO.S. - EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Siena, Via Algero Rosi n. 54, Codice Fiscale n. 00130020522, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena, C.E.I.S. CONSORZIO ELETTRICISTI INSTALLATORI SENESI SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Siena, Viale Europa n. 15, Codice Fiscale n. 00155660525, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena, CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED **ELETTRICI PRATESI** ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via De Gasperi n. 11, Codice Fiscale n. 04584530481, iscritta al Registro delle Imprese preso la C.C.I.A.A. di Firenze, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., a mezzo di scrittura privata autenticata dal Dott.

registrata al n. 2439 in data 23 aprile

2012 così come parzialmente modificato con scrittura privata tra le medesime parti autenticata dal Dott.

in data 11 dicembre 2012 che, in copie

conformi agli originali, restano agli atti del competente Servizio aziendale.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- in data 8 febbraio 2013, a seguito di procedura di gara, tra le parti come sopra costituite, veniva stipulato il contratto di appalto n. 132 di rep. e n. 462 di racc. avente ad oggetto la gestione integrata dei lavori di manutenzione ordinaria delle strutture dell'Azienda Lotto 1 (sedi di Firenze) per il periodo 1.11.2012 31.10.2018;
- il citato contratto risulta ancora in essere in forza di atti amministrativi aziendali che ne hanno disposto la proroga tecnica fino al 30 giugno 2022 in attesa del completamento delle procedure di gara indette da Regione Toscana Soggetto Aggregatore;
- l'art. 5 del contratto richiamato prevedeva la possibilità per l'Azienda di affidare all'appaltatore interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione sugli immobili interessati dall'appalto;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda n. 95 del 16 febbraio 2022 veniva affidata al RTI con capogruppo la società AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna, l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Salvemini in Firenze, per l'importo complessivo di euro 89.226,90 (ottantanovemiladuecentoventisei/90) oltre I.V.A. di legge;
- alla data odierna, dalla documentazione acquisita, l'Impresa risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento di appalti della natura di quello di cui trattasi;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità telematica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Sig. nella sua qualità di Presidente del consiglio di gestione della società AR.CO LAVORI Soc. Coop. Cons., con sede legale in Via A. Negrini, 1 – Ravenna, col presente atto si obbliga ad eseguire ed a far eseguire, a perfetta regola d'arte, i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Salvemini in Firenze, in conformità all'offerta economica presentata il 25 gennaio 2022, ai documenti già consegnati in fase di affidamento e alle indicazioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è determinato a corpo ai sensi dell'art. 59, co. 5 bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

L'importo da corrispondere all'Impresa per i lavori di cui al presente atto ammonta complessivamente a Euro 89.226,90 (ottantanovemiladuecentoventisei/90) oltre I.V.A. 10%.

L'aliquota I.V.A. da applicare in misura di legge è a carico dell'Azienda. L'offerta economica viene allegata in copia informatica conforme all'originale informatico presentato in sede di gara alla presente scrittura privata per formarne parte integrante e sostanziale sub lettera "A".

Art. 3 - Tempi di esecuzione

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in numero 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

All'ultimazione dei lavori l'Impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere da materiali, mezzi e impianti di sua proprietà.

L'Impresa non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Azienda, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I presupposti per i quali il Responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Impresa sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Impresa medesima.

Art. 4 - Accettazione, qualità e impiego materiali

I materiali possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori. In caso di eventuale accertamento di materiale in opera non rispondente a quello accettato dalla direzione lavori, l'Impresa dovrà rimuoverlo dal cantiere e sostituirlo con altro a sue spese.

Art. 5 - Pagamenti

Il pagamento avverrà in unica rata a seguito approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte degli organi competenti dell'Azienda.

La fattura, redatta secondo le norme in vigore, dovrà essere intestata a: "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale A.

Gramsci n. 36 - dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto - CUP n. CUP D35F22000370002 - CIG 9104684EE8. I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: PVBWDD

Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI con la dicitura IVA "scissione dei pagamenti".

Ricevuta la fattura emessa secondo le suddette modalità, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dell'Azienda che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 della LR 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'esecutore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all'autorità competente, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Impresa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala all'Ispettorato Territoriale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) 9104684EE8.

L'impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa ha già comunicato all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sul quale l'Azienda dovrà effettuare l'accreditamento delle competenze spettanti.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara espressamente di esonerare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non

assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Appaltatore inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai lavori.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di verifica di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dell'Impresa, l'Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente.

Art. 7 - Penali. Risoluzione ed esecuzione in danno

In caso di mancata ultimazione degli interventi entro i termini indicati al precedente art. 3, l'Impresa dovrà corrispondere una penale pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo ad essa imputabile, fatta eccezione per le cause di forza maggiore.

A tale penale verranno aggiunte le eventuali spese che l'Azienda sarà costretta a sostenere a causa del ritardo dell'Impresa.

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute e comunque nel caso che il ritardo sul termine fissato per l'ultimazione, imputabile all'Impresa, determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del

procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Le penali sono comminate dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto sarà autorizzato dall'Azienda alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi indicate.

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante polizza fideiussoria n. 2346554 del 14 marzo 2022, con la quale la compagnia di

...

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda, nell'interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di Euro 4.461,35 (quattromilaquattrocentosessantuno/35).

L'atto suddetto viene allegato al presente contratto sub lettera "B" in copia per immagine su supporto informatico del documento originale firmato in origine su supporto analogico.

L'importo garantito è stato ridotto con le percentuali previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001.

Art. 10 - Polizze, garanzia e manutenzione

A copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi l'Impresa ha presentato specifica polizza agli atti del competente Servizio aziendale.

Art. 11 - Affidamento

Il Dirigente, in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta, affida al RTI con capogruppo la società AR.CO LAVORI Soc. Coop. Cons., con sede legale in Via A. Negrini, 1 – Ravenna, i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Salvemini in Firenze.

Art. 12 - Controlli dell'Azienda

Il geom. Barbara Innocenti rappresenterà l'Azienda, con funzioni e competenze di Responsabile Unico del Procedimento, per il controllo dell'esecuzione dell'appalto il quale opererà secondo le norme per previste nell'ordinamento e secondo le regole di buona fede e correttezza.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss c.c..

I controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Impresa per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Impresa stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Impresa, né alcuna preclusione in capo all'Azienda.

Art. 13 - Assicurazioni obbligatorie

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle vigenti norme di prevenzione infortunistica.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nei contratti di lavoro previsti per il settore di attività sia a livello nazionale che territoriale.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Azienda effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento e/o cessazione di attività dell'Impresa, il contratto si riterrà automaticamente sciolto dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento o della comunicazione di cessazione attività. L'Azienda potrà, inoltre, immediatamente avvalersi della facoltà di affidare ad altri l'espletamento o il completamento dei lavori di cui al presente contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Azienda ha diritto di risolvere il contratto, mediante invio di semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di messa in mora o di ricorso all'Autorità Giudiziaria, nei casi indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Azienda provvederà a mezzo di altra impresa alla prosecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda a seguito risoluzione contrattuale imputabile all'Impresa stessa.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda appaltante sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 17 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, secondo le disposizioni del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro 112,00 (Euro centododici/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quanto previsto dall'art. 23 della L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.

Letto, firmato e sottoscritto

Approvazione clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile il Sig.

rappresentante della società AR.CO LAVORI

Soc. Coop. Cons. come sopra costituito, dichiara di conoscere, accettare

ed approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 5 - Pagamenti;

all'art. 7 - Penali; all'art. 15 - Risoluzione del contratto e all'art. 16 -

Foro competente.